

S.C. INGEGNERIA CLINICA / 311

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
S.C. INGEGNERIA CLINICA**

OGGETTO: Contratti per forniture di ricambi/componentistica e/o interventi di manutenzione di apparecchiature di proprietà ASUGI, non coperte da altro contratto, con ditte varie (€ 95.160,00) – CIG B5F1A243C7 Logic S.r.l., CIG B5EC83AAC7 Eidomed S.r.l. - SCIC.

**Il Direttore della
S.C. INGEGNERIA CLINICA**

ing. Teresa dell'Aquila attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Teresa dell'Aquila

Trieste, 13/03/2025

OGGETTO: Contratti per forniture di ricambi/componentistica e/o interventi di manutenzione di apparecchiature di proprietà ASUGI, non coperte da altro contratto, con ditte varie (€ 95.160,00) – CIG B5F1A243C7 Logic S.r.l., CIG B5EC83AAC7 Eidomed S.r.l. - SCIC.

Premesso che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

visto il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

considerato che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

visto altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

visto il dec. ASUGI n. 190 dd. 06/03/2024 con cui vengono integrate le attribuzioni oggetto di delega di funzione e/o di firma dei Direttori della SC Informatica e Telecomunicazioni e della SC Ingegneria Clinica rispetto a quelle approvate con dec. n. 318/23 e il decreto n. 324 dd. 24/04/2024 con il quale si integrano e modificano le attribuzioni rispetto a quelle approvate con dec. ASUGI n. 318/23 e successivamente integrate con dec. 190/2024;

atteso che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

visto il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;

visto il Decreto n. 2024/1011 “Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, ai sensi del D.Lgs. 36/2023;

Visto il Decreto n. 2024/1014 “Regolamento aziendale relativo alla nomina e alle funzioni del Responsabile Unico del Progetto, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Direttore dei Lavori”

premesso che ASUGI, per il tramite della SC di Ingegneria Clinica, gestisce il parco apparecchiature elettromedicali o tramite contratti o tramite interventi tecnici con personale interno;

considerato che per svolgere le proprie attività di gestione e manutenzione su apparecchiature elettromedicali di proprietà, non coperte da altro contratto, possono essere necessari interventi di manutenzione/riparazione da parte dei fabbricanti o la fornitura di ricambi/accessori/componenti;

dato atto che la tempestività e l'efficacia della risoluzione del guasto ricoprono sempre un carattere d'urgenza visto il conseguente impatto in termini di servizio assistenziale erogato, in assenza di tali apparecchiature;

considerati i principi generali del D.Lgs 36/2023 e, altresì, del costo limitato/annuo di tali interventi/ricambi, si ritiene opportuno stipulare dei contratti “a corpo” per la fornitura di ricambi/componentistica e/o interventi di manutenzione delle apparecchiature di proprietà non coperte da altro contratto, imponendo un limite temporale massimo di 36 mesi dalla data di stipula ed entro il limite economico massimo di 39.000,00 € oltre IVA, senza obblighi per ASUGI di coprire l'intero importo contrattualizzato, al fine di efficientare i tempi amministrativi a supporto dell'intervento e della risoluzione del guasto;

dato atto che gli operatori economici in grado di fornire interventi manutentivi o ricambi sono molteplici, determinati dalle numerosissime tipologie di apparecchiature e dai differenti fabbricanti, si ritiene opportuno procedere con la stipula di contratti ogni qual volta ne emerga la necessità, invitando l'operatore economico in grado di fornire il servizio o il bene necessario alla riparazione dell'apparecchiatura oggetto del guasto;

ritenuto inoltre che, con tali contratti, s'intendono raggiunte condizioni economiche, e di servizio erogato, migliorative rispetto a preventivi di spesa occasionali;

considerato l'importo per singolo contratto inferiore alle soglie di cui all'art. 50, c. 1 lettera b del d.lgs 36/2023;

dato atto pertanto di aver avviato all'interno della piattaforma MePa trattative atte a stipulare contratti come su esposto, invitando le ditte sotto elencate a presentare offerta:

- Logic S.r.l. – manutenzione apparecchiature di monitoraggio, ecografi, apparecchiature elettromedicali di piccole dimensioni, fornitura ricambi/componentistica;
- Eidomed S.r.l. – manutenzione e fornitura ricambi/componentistica apparecchiature ESAOTE e SPACELAB;

rilevato che entro i termini stabiliti tutte le ditte hanno inviato offerta per un valore economico massimo di €. 39.000,00 oltre IVA;

atteso che è stata verificata positivamente la documentazione amministrativa ed economica caricata sulla piattaforma dalle ditte sopra specificate rispetto a quanto indicato nei documenti di gara;

ritenuto pertanto di procedere alla stipula di contratti per la fornitura di ricambi/componentistica e/o interventi di manutenzione delle apparecchiature di proprietà non coperte da altro contratto, con limite temporale massimo di 36 mesi dalla data di stipula ed entro il limite economico massimo di 39.000,00 € oltre IVA, senza obblighi per ASUGI di coprire l'intero importo contrattualizzato, con le ditte:

- Logic S.r.l. – P.IVA 00977960327
- Eidomed S.r.l. S.p.A. – P.IVA 01697340303

dato atto che sono stati acquisiti i DURC INAIL_47723926 della ditta Logic S.r.l. P.IVA 00977960327 e INAIL_47746758 della ditta Eidomed S.r.l. S.p.A. – P.IVA 0169734030 che attestano la regolarità contributiva degli operatori economici;

ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Progetto l'ing. Teresa dell'Aquila, direttore della S.C. Ingegneria Clinica.

preso atto che la procedura ha un importo inferiore a 40.000,00 euro si è ritenuto di non procedere con i controlli del FVOE di ANAC come previsto dall' art. 52 D.Lgs 36/2023 e dal "Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" approvato con decreto 2024/1011;

ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria così come previsto dal Regolamento ASUGI di cui al Decreto n. 2024/1011 per le procedure di affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000,00;

ritenuto infine di non acquisire la garanzia definitiva a fronte della notoria affidabilità dell'operatore economico e in considerazione dell'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto così come indicato dal Regolamento ASUGI di cui al Decreto n. 2024/1011;

visto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari) i CIG sono B5F1A243C7 per la ditta Logic S.r.l. e B5EC83AAC7 per la ditta Eidomed S.r.l.;

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della SC Ingegneria Clinica, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

**Il Direttore della
S.C. INGEGNERIA CLINICA**

Determina

per quanto esposto in narrativa:

- a) di dare atto della stipula di contratti per la fornitura di ricambi/componentistica e/o interventi di manutenzione delle apparecchiature di proprietà non coperte da altro contratto, con limite temporale massimo di 36 mesi dalla data di stipula ed entro il limite economico massimo di 39.000,00 € oltre IVA, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lettera b del d.lgs 36/2023 con le ditte:
 - Logic S.r.l. – P.IVA 00977960327 Via Antonio Pigafetta 1, 34147, TRIESTE (TS) a seguito della trattativa MePa n. 5089208 per un importo complessivo pari ad euro 47.580,00 (imponibile euro 39.000,00 più IVA al 22% pari ad euro 8.580,00) – CIG B5F1A243C7;
 - Eidomed S.r.l. S.p.A. – P.IVA 01697340303 VIA DELLA STAZIONE 71/10, 33044 MANZANO (UD) a seguito della trattativa MePa n. 5087514 per un importo complessivo pari ad euro 47.580,00 (imponibile euro 39.000,00 più IVA al 22% pari ad euro 8.580,00) – CIG B5EC83AAC7;
- b) di suddividere in via presuntiva la spesa massima prevista di € 95.160,00 IVA compresa, sui conti 310.300.000.000 “Manutenzione e riparazione di attrezzature sanitarie” e 300.200.500.100 “Materiali ed accessori per beni sanitari”, sulla base della spesa storica, e sugli anni del bilancio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina come di seguito riportato:
 - Per l'anno 2025:

- €. 19.825,00 IVA compresa sul conto 310.300.000.000 “Manutenzione e riparazione di attrezzature sanitarie”;
- €. 6.608,33 IVA compresa sul conto 300.200.500.100 “Materiali ed accessori per beni sanitari”;
- Per l’anno 2026:
 - €. 23.790,00 IVA compresa sul conto 310.300.000.000 “Manutenzione e riparazione di attrezzature sanitarie”;
 - €. 7.930,00 IVA compresa sul conto 300.200.500.100 “Materiali ed accessori per beni sanitari”;
- Per l’anno 2027:
 - €. 23.790,00 IVA compresa sul conto 310.300.000.000 “Manutenzione e riparazione di attrezzature sanitarie”;
 - €. 7.930,00 IVA compresa sul conto 300.200.500.100 “Materiali ed accessori per beni sanitari”;
- Per l’anno 2028:
 - €. 3.965,00 IVA compresa sul conto 310.300.000.000 “Manutenzione e riparazione di attrezzature sanitarie”;
 - €. 1.321,37 IVA compresa sul conto 300.200.500.100 “Materiali ed accessori per beni sanitari”;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente, sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 36/2023.

visto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari) i CIG sono B5F1A243C7 per la ditta Logic S.r.l. e B5EC83AAC7 per la ditta Eidomed S.r.l.;

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Rosella Moruzzi

**Il Direttore della
S.C. INGEGNERIA CLINICA
ing. Teresa dell’Aquila**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TERESA DELL' AQUILA

CODICE FISCALE: DLLTRS62M60L424K

DATA FIRMA: 13/03/2025 14:01:43

IMPRONTA: 2DFB23EB80081AAF5B3B9E502383D3F217C6E1DA2FD8C826ABE6C4CDEEEA4537
17C6E1DA2FD8C826ABE6C4CDEEEA453750FE7EA6BC208BAD752BC15297A078AD
50FE7EA6BC208BAD752BC15297A078AD6A0111106F7ECB329E8D2D22B3B0776E
6A0111106F7ECB329E8D2D22B3B0776E92B0BDAB20A5EA1A81F853FD4C2E8997